



assistenza ai disabili

Quando deve essere effettuato l'adattamento dell'auto

Per fruire della detrazione fiscale sul costo dell'auto comprensivo degli adattamenti (effettuati ai comandi alla guida e/o alla carrozzeria e/o alla sistemazione interna del veicolo) le modifiche devono essere eseguite appositamente dallo stesso rivenditore (l'affermazione è contenuta in alcune pubblicazioni dell'Agenzia delle entrate in riferimento all'IVA agevolata).

Non esistono chiarimenti in tal senso attinenti la detrazione IRPEF, si ritiene quindi possa utilizzarsi il medesimo principio.

Si ritiene inoltre non vi siano ostacoli a detrarre ai fini IRPEF il costo dell'auto e degli adattamenti se questi ultimi sono annotati in una fattura separata da quella dell'acquisto, anche nel caso le due fatture siano emesse in date diverse, tuttavia entrambe devono riportare l'IVA agevolata del 4% e sulla carta di circolazione deve essere indicato l'adattamento.

Situazione più complessa, attinente alla detraibilità, può verificarsi quando il soggetto è già in possesso di un'auto e successivamente, all'insorgere o all'aggravarsi di una situazione di handicap (grave o non grave) si renda necessario l'adattamento dell'auto.


Anche in questo caso non esistono pronunciamenti specifici da parte dell'Agenzia delle Entrate, salvo un risposta contenuta nella C.M.122/e-1999, dalla quale si evince che, un ulteriore adattamento successivo al primo effettuato su un'auto della quale si è fruito dell'agevolazione fiscale negli anni precedenti, è detraibile. Quindi, se si tratta di un'auto il cui costo è già stato portato in detrazione, sulla quale vengono effettuati ulteriori o nuovi adattamenti è possibile detrarre la spesa (va comunque rispettato il limite dei 18.075,99 euro nei 4 anni)

Nel caso in cui la spesa per l'acquisto dell'auto non sia stata portata in detrazione (al momento dell'acquisto il soggetto non era disabile), si ritiene che la detrazione possa essere ugualmente fruita. Ai fini pratici si ritiene che non rientri nelle spese per "acquisto dell'auto" e "manutenzione straordinaria dell'auto il cui costo è stato già detratto negli anni precedenti" (da indicare ai righi E4 del 730, o RP4 di Unico), bensì debba essere considerata quale spesa per "l'accompagnamento, la deambulazione, la locomozione e il sollevamento dei portatori di handicap" (da indicare ai righi E3 del 730, o RP3 di Unico).

Adattamenti alla guida

Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di cambio automatico di serie, purché tale adattamento sia prescritto dalla commissione medica locale di cui all'art. 119 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n° 285: commissione patenti speciali.

Alla commissione si accede presentando individualmente la domanda, oppure a seguito di segnalazione formulata da una delle altre commissioni incaricate



della valutazione dell'handicap di cui alle norme indicate nella tabella a), riportata in premessa.

Quindi le commissioni che valutano lo stato di disabilità di cui alla tabella a) citata, hanno l'obbligo di comunicare alla commissione patenti speciali che un soggetto non è totalmente abile, pertanto ai fini della propria e della altrui incolumità, è necessario verificare l'idoneità o meno alla guida con supporti (alla persona o al veicolo), ovvero determinare l'inabilità totale alla guida.